

EMENDAMENTI 001-024

presentati da Commissione per l'occupazione e gli affari sociali

Relazione**Antonius Manders, Alice Kuhnke****A9-0059/2024**

Carta europea della disabilità e contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità ai cittadini di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro

Proposta di direttiva (COM(2023)0698 – C9-0398/2023 – 2023/0393(COD))

Emendamento 1**Proposta di direttiva
Considerando 1***Testo della Commissione*

(1) Al fine di facilitare *l'esercizio dei diritti da parte* delle persone con disabilità in viaggio o in visita in un altro Stato membro per un breve periodo, la direttiva/... [proposta di direttiva]³ ha stabilito il quadro, le norme e le condizioni comuni, compreso un *modello* comune uniforme, per una carta europea della disabilità come prova della condizione di disabilità riconosciuta per accedere a condizioni speciali o a un trattamento preferenziale offerti da operatori privati o autorità pubbliche in un'ampia varietà di servizi, attività e strutture, anche se forniti a titolo gratuito, e per un contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità come prova del loro diritto riconosciuto a condizioni e strutture di parcheggio riservate alle persone con disabilità⁴.

Emendamento

(1) Al fine di facilitare *il diritto alla libera circolazione* delle persone con disabilità in viaggio o in visita in un altro Stato membro per un breve periodo, la direttiva/... [proposta di direttiva]³ ha stabilito il quadro, le norme e le condizioni comuni, compreso un *formato* comune uniforme *e accessibile*, per una carta europea della disabilità come prova della condizione di disabilità riconosciuta per accedere a *parità di condizioni a eventuali* condizioni speciali o a un trattamento preferenziale offerti da operatori privati o autorità pubbliche in un'ampia varietà di servizi, attività e strutture, anche se forniti a titolo gratuito, *e beneficiarne*, e per un contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità come prova del loro diritto riconosciuto a *tutte le* condizioni e strutture di parcheggio riservate alle persone con disabilità⁴ *in uno Stato*

membro diverso da quello in cui risiedono.

³ COM(2023)0512 final.

⁴ COM(2023)0512 final.

³ COM(2023)0512 final.

⁴ COM(2023)0512 final.

Emendamento 2

Proposta di direttiva Considerando 2

Testo della Commissione

(2) Per *aiutare* gli Stati membri *a rispettare* e *soddisfare* i loro obblighi *nazionali* in materia di parità di trattamento e di non discriminazione nei confronti delle persone con disabilità cittadine di paesi terzi che soggiornano regolarmente nel loro territorio e non sono contemplate nell'ambito di applicazione della direttiva [XXXX], nonché per garantire il riconoscimento della loro condizione di disabilità negli Stati membri, facilitando pertanto l'esercizio dei loro diritti di circolare e viaggiare in altri Stati membri in conformità del diritto dell'Unione e assicurando una partecipazione e un'inclusione *più* efficaci nella società delle persone con disabilità che sono cittadine di paesi terzi su base di uguaglianza con i cittadini dell'Unione, è necessario estendere le norme, i diritti e gli obblighi stabiliti nella direttiva ../... alle persone con disabilità cittadine di paesi terzi che soggiornano regolarmente nel territorio di uno Stato membro, la cui condizione di disabilità è stata riconosciuta da tale Stato membro e che hanno il diritto di circolare o viaggiare in altri Stati membri in conformità del diritto dell'Unione.

Emendamento

(2) Per *garantire che* gli Stati membri *rispettino* e *soddisfino* i loro obblighi in materia di parità di trattamento, *di inclusione* e di non discriminazione *a norma del diritto nazionale, internazionale e dell'Unione* nei confronti delle persone con disabilità cittadine di paesi terzi che soggiornano regolarmente nel loro territorio e non sono contemplate nell'ambito di applicazione della direttiva [XXXX], nonché per garantire il riconoscimento della loro condizione di disabilità negli Stati membri, facilitando pertanto l'esercizio dei loro diritti di circolare e viaggiare in altri Stati membri in conformità del diritto dell'Unione e assicurando una partecipazione e un'inclusione efficaci *e complete* nella società delle persone con disabilità che sono cittadine di paesi terzi su base di uguaglianza con i cittadini dell'Unione, è necessario estendere le norme, i diritti e gli obblighi stabiliti nella direttiva ../... alle persone con disabilità cittadine di paesi terzi che soggiornano regolarmente nel territorio di uno Stato membro, la cui condizione di disabilità è stata riconosciuta da tale Stato membro e che hanno il diritto di circolare o viaggiare in altri Stati membri in conformità del diritto dell'Unione.

Emendamento 3

Proposta di direttiva Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(2 bis) *A norma dell'articolo 67, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), gli apolidi dovrebbero essere trattati alla stregua dei cittadini di paesi terzi ai fini della presente direttiva.*

Emendamento 4

Proposta di direttiva Considerando 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(2 ter) *I cittadini di paesi terzi richiedenti asilo che soggiornano regolarmente nel territorio di uno Stato membro, la cui condizione di disabilità è stata riconosciuta da tale Stato membro e che hanno il diritto di circolare o viaggiare in altri Stati membri in conformità del diritto dell'Unione, sono considerati coperti dalla presente direttiva.*

Emendamento 5

Proposta di direttiva Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3) Gli Stati membri **adottano** pertanto le misure necessarie per assicurare che le norme che disciplinano l'ammissibilità, il rilascio, il rinnovo o il ritiro, il riconoscimento reciproco e la protezione dei dati della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità come prova,

(3) Gli Stati membri **dovrebbero** pertanto **adottare tutte** le misure necessarie per assicurare che le norme che disciplinano l'ammissibilità, il rilascio, il rinnovo o il ritiro **e il relativo ricorso**, il riconoscimento reciproco e la protezione dei dati della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le

rispettivamente, della condizione di disabilità o di un diritto a condizioni e strutture di parcheggio riservate alle persone con disabilità, nonché i diritti per i beneficiari, tra cui l'accesso a parità di condizioni a eventuali condizioni speciali o a un trattamento preferenziale relativamente a servizi, attività o strutture, anche se forniti a titolo gratuito, o a condizioni e strutture di parcheggio offerte o riservate alle persone con disabilità o alle persone che le accompagnano o le assistono, comprendenti gli assistenti personali, stabiliti nella direttiva ../..., si applichino anche ai cittadini di paesi terzi che soggiornano regolarmente nell'Unione e hanno il diritto di circolare o viaggiare in altri Stati membri in conformità del diritto dell'Unione.

persone con disabilità come prova, rispettivamente, della condizione di disabilità, ***del diritto a servizi specifici sulla base di una disabilità*** o di un diritto a condizioni e strutture di parcheggio riservate alle persone con disabilità, nonché i diritti per i beneficiari, tra cui l'accesso a parità di condizioni a eventuali condizioni speciali o a un trattamento preferenziale relativamente a servizi, attività o strutture, anche se forniti a titolo gratuito, o a condizioni e strutture di parcheggio offerte o riservate alle persone con disabilità o alle persone che le accompagnano o le assistono, comprendenti gli assistenti personali, ***indipendentemente dalla loro nazionalità, o gli animali da assistenza come cani guida o da assistenza***, stabiliti nella direttiva ../..., si applichino anche ai cittadini di paesi terzi che soggiornano regolarmente nell'Unione e hanno il diritto di circolare o viaggiare in altri Stati membri in conformità del diritto dell'Unione.

Emendamento 6

Proposta di direttiva Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 bis) Il rilascio e il rinnovo della carta europea della disabilità dovrebbero essere gratuiti. Il rilascio di una nuova carta in caso di perdita o danno può essere soggetto a una commissione. Il rilascio e il rinnovo del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità possono essere gratuiti o soggetti a una commissione. Sia la commissione che può essere addebitata per il rilascio di una nuova carta europea della disabilità in caso di perdita o danno sia l'eventuale commissione per il rilascio e il rinnovo del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità

non dovrebbero superare i costi amministrativi in questione né impedire alle persone con disabilità di acquisire o riacquisire tali carte o scoraggiarle dal farlo. Qualora rilascino direttamente la carta europea della disabilità, gli Stati membri dovrebbero chiedere il consenso della persona interessata. I cittadini di paesi terzi con disabilità dovrebbero essere debitamente informati, in una lingua a loro comprensibile, della possibilità di richiedere la carta europea della disabilità qualora non sia rilasciata direttamente.

Emendamento 7

Proposta di direttiva Considerando 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 ter) La carta europea della disabilità può essere richiesta come prova della condizione di disabilità al fine di accedere a parità di condizioni a eventuali condizioni speciali o a un trattamento preferenziale relativamente a servizi, attività o strutture, anche se forniti a titolo gratuito, offerti o riservati alle persone con disabilità o alle persone che le accompagnano o le assistono, compresi i loro assistenti personali, nell'ambito di applicazione della presente direttiva. Tuttavia, la carta europea della disabilità non dovrebbe essere richiesta come prova della disabilità per accedere ai diritti previsti da altre normative dell'Unione o nazionali o per esercitare tali diritti, compresi quelli che garantiscono benefici specifici, condizioni speciali o trattamenti preferenziali che non rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva. Qualora si possa richiedere un certificato, una carta di disabilità o qualsiasi altro documento formale per le persone con disabilità conformemente al diritto dell'Unione, la carta europea della

disabilità non dovrebbe essere richiesta come prova della disabilità, a meno che uno Stato membro non decida di fondere il proprio certificato nazionale, la propria carta di disabilità o qualsiasi altro documento formale per le persone con disabilità con la carta europea della disabilità.

Emendamento 8

Proposta di direttiva Considerando 3 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 quater) Gli assistenti personali accompagnano o assistono le persone con disabilità o svolgono attività quotidiane, laddove necessario, nell'ambito di un rapporto contrattuale, a norma del diritto e delle prassi nazionali, con l'obiettivo di incoraggiare l'autonomia personale, contribuire a rafforzare l'integrazione delle persone con disabilità nella società, facilitare la vita comunitaria e promuovere una vita indipendente. Gli assistenti personali, indipendentemente dalla loro nazionalità, dovrebbero poter accompagnare o assistere le persone con disabilità utilizzando la carta europea della disabilità o il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità durante il viaggio o la visita in uno Stato membro diverso da quello di residenza, purché godano del diritto di circolare nell'Unione a norma del diritto nazionale e dell'Unione applicabile. Le persone che accompagnano o assistono le persone con disabilità sono designate dalla persona con disabilità stessa o dal relativo tutore legale e possono cambiare di volta in volta a seconda delle esigenze della persona con disabilità.

Emendamento 9

Proposta di direttiva
Considerando 3 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 quinquies) *Gli Stati membri dovrebbero garantire l'esistenza di mezzi adeguati ed efficaci per assicurare il rispetto della presente direttiva e dovrebbero pertanto stabilire misure adeguate, compresi controlli della conformità e procedure amministrative o giudiziarie, per garantire che le persone con disabilità, le persone che le accompagnano o le assistono, compresi gli assistenti personali, nonché gli organismi pubblici, quali gli organismi per la parità, le associazioni private, le organizzazioni, in particolare quelle che rappresentano le persone con disabilità, o altri soggetti giuridici che hanno un interesse legittimo a garantire la conformità alle disposizioni della presente direttiva, possano agire per conto di una persona con disabilità o a sostegno di quest'ultima, con il suo consenso, conformemente al diritto e alle procedure nazionali. Gli Stati membri dovrebbero garantire che dette disposizioni tengano conto dell'articolo 13 della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e del principio di accomodamento ragionevole in essa contenuto.*

Emendamento 10

Proposta di direttiva
Considerando 3 sexies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 sexies) *Gli Stati membri, sostenuti dalla Commissione, dovrebbero adottare le misure necessarie per prevenire qualsiasi rischio di falsificazione o frode legato alla carta europea della disabilità o al contrassegno europeo di parcheggio*

per le persone con disabilità e dovrebbero contrastare attivamente il rilascio e l'utilizzo fraudolenti nonché la falsificazione di tali carte o contrassegni. Gli Stati membri dovrebbero scambiarsi informazioni su tali casi di emissione e utilizzo fraudolenti o falsificazione per garantire la fiducia reciproca tra gli Stati membri, dal momento che il riconoscimento reciproco della condizione di disabilità è il pilastro della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità. Gli Stati membri dovrebbero garantire che qualsiasi misura adottata per prevenire il rischio di falsificazione o frode rispetti i diritti delle persone con disabilità e non conduca alla loro stigmatizzazione. Gli Stati membri dovrebbero consultare le persone con disabilità e le organizzazioni che le rappresentano durante la progettazione e l'attuazione di dette misure.

Emendamento 11

Proposta di direttiva Considerando 3 septies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 septies) Gli Stati membri dovrebbero rendere pubbliche tutte le informazioni pertinenti sulle condizioni, le norme, le prassi e le procedure applicabili per l'ottenimento e il conseguente utilizzo della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità in modo chiaro, completo e semplice, in formati accessibili per le persone con disabilità, nel rispetto dei requisiti pertinenti di accessibilità per i servizi di cui all'allegato I della direttiva (UE) 2019/882, compresi la lingua dei segni, il Braille, i formati assistivi e migliori caratteristiche audio, garantendo così che tutti i cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti nel territorio

degli Stati membri siano a conoscenza dei loro diritti e della procedura di domanda. Gli Stati membri dovrebbero impegnarsi a garantire che le informazioni non superino un livello di complessità superiore al livello B1 (intermedio) del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue del Consiglio d'Europa.

Emendamento 12

Proposta di direttiva
Considerando 3 octies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 octies) I cittadini di paesi terzi con disabilità, in particolare le donne e le ragazze, sono esposte a un maggiore rischio di discriminazioni intersezionali. Secondo la convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, le donne e le ragazze con disabilità sono soggette a molteplici forme di discriminazione e, pertanto, gli Stati che fanno parte della convenzione dovrebbero adottare misure adeguate per garantire loro il pieno godimento, su base paritaria, di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali. La convenzione riconosce altresì le difficili condizioni cui sono confrontate le persone con disabilità soggette a forme di discriminazione molteplici o aggravate basate su razza, colore della pelle, sesso, lingua, religione, opinioni politiche o di altra natura, origine nazionale, etnica, indigena o sociale, patrimonio, nascita, età, genere, espressione o identità di genere, orientamento o caratteri sessuali o altra condizione.

Emendamento 13

Proposta di direttiva
Considerando 3 nonies (nuovo)

(3 nonies) La strategia per l'uguaglianza LGBTIQ+ 2020-2025 evidenzia che le persone LGBTIQ+ con disabilità possono incontrare ulteriori difficoltà nell'ottenere sostegno e informazioni nonché nel partecipare pienamente alla vita della comunità e della società in generale.

Emendamento 14

Proposta di direttiva Considerando 3 decies (nuovo)

(3 decies) La convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità riconosce il principio della parità di genere, il fatto che le donne e le ragazze con disabilità sono spesso esposte a un rischio maggiore e soggette a discriminazione multipla e intersezionale e il fatto che gli Stati che fanno parte della convenzione dovrebbero adottare misure adeguate per garantire loro il pieno godimento, su base paritaria, di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali. È indispensabile riconoscere che le donne e le ragazze con disabilità sono vittime di discriminazioni in molti ambiti della vita. Pertanto, la carta europea della disabilità e il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità devono avere una chiara prospettiva di parità di genere e contribuire a migliorare la libera circolazione, in particolare per le donne e le ragazze con disabilità. La convenzione sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, di cui l'Unione è parte, dovrebbe fungere da riferimento, in tale contesto, per la creazione e l'attuazione della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità.

Emendamento 15

Proposta di direttiva Considerando 3 undecies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 undecies) La Commissione dovrebbe pubblicare una relazione comprendente un'analisi delle situazioni specifiche di svantaggio derivanti dalla discriminazione intersezionale, intesa come discriminazione basata su una combinazione di disabilità e di qualsiasi altro motivo tutelato a norma delle direttive 79/7/CEE, 2000/43/CE, 2000/78/CE o 2004/113/CE, nonché altri motivi quali la razza, il colore della pelle, il sesso, la lingua, la religione, le opinioni politiche o di altra natura, l'origine nazionale, etnica, indigena o sociale, il patrimonio, la nascita, l'età, il genere, l'espressione o l'identità di genere, l'orientamento o i caratteri sessuali, o altra condizione, con particolare attenzione alle donne e alle ragazze con disabilità.

Emendamento 16

Proposta di direttiva Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5) La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare le norme applicabili dell'Unione che disciplinano la mobilità **nell'Unione** di cittadini di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro e hanno il diritto di circolare o viaggiare in altri Stati membri in conformità del diritto dell'Unione, ma dovrebbe piuttosto facilitare l'esercizio del loro diritto di circolare o viaggiare qualora vantassero già tale diritto alla mobilità.

(5) La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare le norme applicabili dell'Unione che disciplinano la mobilità di cittadini di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro **nell'Unione** e hanno il diritto di circolare o viaggiare in altri Stati membri in conformità del diritto dell'Unione, ma dovrebbe piuttosto facilitare l'esercizio del loro diritto di circolare o viaggiare qualora vantassero già tale diritto alla mobilità. **È**

importante che le persone oggetto di una decisione di rimpatrio, il cui allontanamento sia stato sospeso per motivi di fatto o di diritto, possano beneficiare in egual misura della presente direttiva. In tale contesto, dette persone dovrebbero poter ottenere dagli Stati membri uno status giuridico adeguato che consenta loro di farlo. Ai fini della presente direttiva, il soggiorno regolare di un cittadino di un paese terzo nel territorio di uno Stato membro è determinato sulla base dello status concesso da tale Stato membro a norma del diritto dell'Unione o nazionale, indipendentemente dalla durata di tale status.

Emendamento 17

Proposta di direttiva Considerando 8

Testo della Commissione

(8) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire agevolare le possibilità di circolare o viaggiare in altri Stati membri per le persone con disabilità (o per coloro che le accompagnano o le assistono) che sono **cittadine** di paesi terzi regolarmente soggiornanti nel territorio di uno Stato membro e hanno il diritto di circolare o viaggiare in altri Stati membri in conformità del diritto dell'Unione, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti dell'azione che istituisce un quadro caratterizzato da norme e condizioni comuni, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

Emendamento

(8) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire **rafforzare l'esercizio dei diritti di libera circolazione delle persone con disabilità nonché** agevolare le possibilità di circolare o viaggiare in altri Stati membri per le persone con disabilità o per coloro che le accompagnano o le assistono, **compresi i loro assistenti personali, indipendentemente dalla loro nazionalità**, che sono **cittadini** di paesi terzi regolarmente soggiornanti nel territorio di uno Stato membro e hanno il diritto di circolare o viaggiare in altri Stati membri in conformità del diritto dell'Unione, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti dell'azione che istituisce un quadro caratterizzato da norme e condizioni comuni, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del

trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

Emendamento 18

Proposta di direttiva Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(8 bis) *A norma della [direttiva (UE) XXXXX], gli Stati membri provvedono affinché le autorità pubbliche mettano a disposizione del pubblico le informazioni sulle condizioni speciali, sul trattamento preferenziale e sulle condizioni e strutture di parcheggio per le persone con disabilità, in modo chiaro, completo e semplice nonché in formati accessibili. Gli Stati membri possono inoltre incoraggiare gli operatori privati che offrono condizioni speciali, trattamenti preferenziali e condizioni e strutture di parcheggio per le persone con disabilità a fare altrettanto. La Commissione deve istituire un unico sito web dell'Unione dedicato, conformemente all'articolo [15 bis] di tale direttiva. Gli Stati membri devono istituire e aggiornare un sito web nazionale contenente tali informazioni conformemente all'articolo [15] di detta direttiva.*

Emendamento 19

Proposta di direttiva Articolo 1

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri assicurano che le norme *stabilite* nella [direttiva (UE) XXXXX] si applicano ai cittadini di paesi terzi non contemplati nell'ambito di applicazione di

Gli Stati membri assicurano che le norme, *i diritti e gli obblighi stabiliti* nella [direttiva (UE) XXXXX] si applicano ai cittadini di paesi terzi non contemplati nell'ambito di

tale direttiva, la cui condizione di disabilità e/o i cui diritti a condizioni e strutture di parcheggio riservate alle persone con disabilità sono stati riconosciuti dai relativi Stati membri di residenza, nonché **alle** persone che li accompagnano o li assistono, compresi **gli** assistenti personali **ai sensi dell'articolo 3, lettera d)**, di tale direttiva.

applicazione di tale direttiva, la cui condizione di disabilità e/o i cui diritti a condizioni e strutture di parcheggio riservate alle persone con disabilità sono stati riconosciuti dai relativi Stati membri di residenza, nonché **a tutte le** persone che li accompagnano o li assistono, compresi **i loro** assistenti personali, **indipendentemente dalla loro nazionalità, e a quanti utilizzano gli animali da assistenza, come definito all'articolo 3, lettere d) e h)**, di tale direttiva.

Emendamento 20

Proposta di direttiva Articolo 2

Testo della Commissione

La presente direttiva non pregiudica le norme applicabili dell'Unione che disciplinano la mobilità **nell'Unione** di cittadini di paesi terzi che soggiornano regolarmente nel territorio di uno Stato membro.

Emendamento

La presente direttiva non pregiudica le norme applicabili dell'Unione che disciplinano la mobilità di cittadini di paesi terzi che soggiornano regolarmente nel territorio di uno Stato membro **nell'Unione**.

Emendamento 21

Proposta di direttiva Articolo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 3 bis

1. Gli Stati membri rendono pubblicamente disponibili le condizioni, le norme, le prassi e le procedure per il rilascio, il rinnovo o il ritiro della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità che sono cittadine di paesi terzi soggiornanti regolarmente nel loro territorio, in formati accessibili, anche digitali e di facile lettura, e in formati assistivi su richiesta delle persone con

disabilità, nonché in una lingua a loro comprensibile.

2. La carta europea della disabilità è rilasciata o rinnovata dallo Stato membro di residenza direttamente o su richiesta della persona con disabilità o di una persona autorizzata, conformemente al diritto nazionale. Le persone con disabilità sono informate, in una lingua a loro comprensibile, della possibilità di richiedere la carta europea della disabilità qualora non sia rilasciata direttamente. La carta è rilasciata e rinnovata gratuitamente al beneficiario entro il medesimo termine per il rilascio di certificati di disabilità, carte della disabilità o qualsiasi altro documento o procedura formali che riconoscano la condizione di disabilità o il diritto a servizi specifici sulla base di una disabilità. Gli Stati membri possono decidere di addebitare una commissione per i costi relativi al rilascio di una nuova carta in caso di perdita o danno. In tale circostanza, gli Stati membri provvedono affinché la detta commissione non superi i costi amministrativi in questione e non scoraggi le persone con disabilità dal richiedere nuovamente la carta.

Emendamento 22

Proposta di direttiva Articolo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 3 ter

- 1. La Commissione informa debitamente il Parlamento europeo delle disposizioni di diritto nazionale adottate dagli Stati membri nel settore disciplinato dalla presente direttiva.*
- 2. Entro il ... [tre anni dalla data di applicazione della presente direttiva], e successivamente ogni quattro anni, la Commissione presenta al Parlamento*

europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione sull'applicazione della presente direttiva.

3. La relazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo esamina, tra l'altro, alla luce degli sviluppi sociali, economici, tecnologici e di altro tipo, l'uso della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità, in particolare l'impatto di eventuali commissioni, se del caso, la misura in cui l'attuazione della presente direttiva ha conseguito i suoi obiettivi e la sua interazione con altri atti giuridici pertinenti dell'Unione, al fine di valutare la necessità di riesaminare la presente direttiva. La relazione include inoltre un'analisi delle situazioni specifiche di svantaggio derivanti dalla discriminazione intersezionale, intesa come discriminazione basata su una combinazione di disabilità e di qualsiasi altro motivo tutelato a norma delle direttive 79/7/CEE, 2000/43/CE, 2000/78/CE o 2004/113/CE, nonché altri motivi, con particolare attenzione alle donne e alle ragazze con disabilità.

4. Entro il ... [un anno dalla data di applicazione], la Commissione effettua una valutazione delle eventuali lacune rimanenti relative alla libera circolazione delle persone con disabilità. La Commissione tiene debitamente conto dei risultati di tale valutazione nel decidere se siano necessarie ulteriori azioni a livello dell'Unione per colmare dette lacune.

Emendamento 23

Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Gli Stati membri adottano e pubblicano, al più tardi entro il gg/mm/aa [[Ufficio

Emendamento

Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative

pubblicazioni, inserire la data di recepimento della direttiva adottata nella procedura 2023/0311 (COD)]], le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

necessarie per conformarsi alla presente direttiva ***entro il ... [data di recepimento della direttiva adottata nella procedura 2023/0311(COD)]***. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Emendamento 24

Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle ***disposizioni principali*** di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Emendamento

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione ***entro il ... [data di recepimento della direttiva adottata nella procedura 2023/0311(COD)]*** il testo delle ***misure*** di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.